



Human Rights and Migration Law Clinic

Report conclusivo delle attività

a.a. 2022/2023



Prof.ssa Manuela Consito

Coordinatrice della Clinica *Human Rights and Migration Law*

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Torino

manuela.consito@unito.it

Dott.ssa Viviana Vaira

Tutor e supervisor della Clinica *Human Rights and Migration Law*

viviana.vaira@unito.it

Dott.ssa Vittoria Marchese

Co-tutor e supervisor della Clinica *Human Rights and Migration Law*

vittoria.marchese@unito.it

Studenti della Clinica *Human Rights and Migration Law Clinic* e autori:

Alice Pedrini

Chiara Cossu

Eleonora Pagani

Elizabeth B. N. Mbugua

Ettore Calvo

Ilaria Mazzotta

Marta Vedova

Matteo Favaro

Rebecca Ceretta

Riccardo Caridi

Sara Panealbo

Indice

| | |
|--|-----------|
| I. INTRODUZIONE | 5 |
| II. I SEMINARI INTRODUTTIVI..... | 7 |
| III. LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEZIONE NONA CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO | 9 |
| 1. La didattica esperienziale..... | 9 |
| a. Lo studio dei fascicoli | 9 |
| b. La partecipazione alle udienze | 10 |
| c. La redazione di una bozza di provvedimento..... | 10 |
| 2. La procedura di riconoscimento della protezione internazionale | 10 |
| a. La procedura dinanzi alla Commissione Territoriale | 10 |
| b. Il ricorso in Tribunale | 12 |
| c. L'audizione | 13 |
| d. La riforma della protezione "speciale": il Decreto Cutro | 16 |
| 3. Il ruolo decisivo delle COI | 19 |
| 4. L'approccio case-study | 24 |
| a. Il caso della richiedente ucraina | 25 |
| Le questioni giurisprudenziali e geopolitiche rilevanti | 26 |
| 5. Le attività di archiviazione e creazione di un <i>database</i> | 27 |
| IV. LE ATTIVITÀ PRESSO LA CANCELLERIA TUTELE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VAL D'AOSTA | 29 |
| 1. Inquadramento generale | 29 |
| 2. SIGMA (Sistema informativo Giustizia Minorile Automatizzato) e SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione) | 30 |
| 3. La tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati..... | 33 |
| a. Cenni generali | 33 |
| b. Prima accoglienza e accertamento dell'età anagrafica | 35 |
| c. Sul ricongiungimento invertito..... | 36 |
| RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI | 40 |

I. INTRODUZIONE

La *Human Rights and Migration Law Clinic* è un corso clinico che consente agli studenti di conoscere e approfondire questioni nodali riguardanti la tutela internazionale dei diritti umani in particolare rispetto a soggetti con *background* migratorio. Si tratta di un percorso formativo caratterizzato dall'esperienza pratica come metodo d'apprendimento, entro cui sono proposte attività di sperimentazione mediante simulazioni, lavori di gruppo, nonché analisi di casi concreti e reali. Ne discende un'attività che punta alla multidisciplinarietà e al consolidamento dell'esperienza "sul campo", ove i lavori di gruppo consentono agli studenti di rapportarsi con le difficoltà e le agevolazioni del team-work, nonché di conoscere e studiare la materia con approcci interdisciplinari. Si tratta di un progetto didattico fondato sulla c.d. didattica esperienziale, che mira ad integrare il tradizionale percorso formativo in materia di Diritto dell'Immigrazione con attività pratiche che permettano di offrire una visione concreta e critica sulle questioni applicative connesse alla condizione giuridica delle persone straniere (es.: soggiorni, permessi, protezione, minore età), nonché di sviluppare competenze relazionali e professionali.

Nel corso dell'anno accademico 2022-2023, l'attività clinica si è sviluppata in più fasi.

Nella prima parte del corso sono stati organizzati dei seminari introduttivi volti a presentare l'attività della clinica e a permettere agli studenti di avvicinarsi al diritto dell'immigrazione approfondendo, anche grazie alla testimonianza di diversi professionisti coinvolti, le varie sfumature della materia e permettendo di entrare gradualmente nel vivo della sua complessità. Inoltre, si sono svolte simulazioni di casi e udienze volte a mettere in pratica le conoscenze acquisite.

In seguito a tale ciclo di seminari introduttivi, gli studenti hanno partecipato attivamente a Workshop dedicati alle tecniche di redazione di report, alla realizzazione di presentazioni concernenti alcuni temi centrali del Diritto dell'Immigrazione (in particolare il diritto di asilo, il principio di non discriminazione, il ricongiungimento familiare e la libertà di movimento nell'UE), nonché workshop di simulazioni processuali. Tali attività risultano propedeutiche al coinvolgimento diretto degli studenti secondo gli obiettivi del *learning by doing*.

La seconda parte delle attività è stata sviluppata su due percorsi:

1. Attività sperimentali presso la sezione Nona Civile del Tribunale Ordinario di

Torino, volte al consolidamento delle conoscenze in materia di protezione internazionale;

2. **Attività sperimentali presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta**, volto al consolidamento delle conoscenze in materia di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e di ricongiungimento invertito. Tale attività è stata svolta presso la sezione Nona del Tribunale Ordinario di Torino e presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

A tale scopo, sono state organizzate attività sperimentali nell'ambito della collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Ufficio per il Processo. Specificamente, nell'obiettivo di rafforzare la conoscenza teorica attraverso la didattica esperienziale, sono state previste specifiche attività di affiancamento ai magistrati e ai funzionari della sezione Nona Civile del Tribunale Ordinario di Torino e del Tribunale per i Minorenni. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno affiancato i vari magistrati e funzionari nella preparazione e nello studio dei fascicoli e nelle relative udienze. Entro tale quadro, gli studenti hanno approfondito insieme un caso specifico andando a redigere una bozza del provvedimento e assistendo all'udienza.

Infine, nell'ultima fase di attività, gli studenti hanno contribuito ad un progetto di creazione di un database per la classificazione e la raccolta di provvedimenti finali su casi specifici.

II. I SEMINARI INTRODUTTIVI

Nella prima fase delle attività cliniche si sono svolti i seguenti seminari introduttivi:

- Presentazione del report finale “**Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni - Next Generation UPP**”, Dott.sse Eleonora Ebau, Beatrice Fantolino, Marianna Molinari, Monica Menini, Emma Scapino (Borsiste PON UniTO)

Tale incontro ha permesso di inquadrare il ruolo dell'Ufficio per il Processo (UPP) portando l'attenzione verso i punti di forza che le criticità che tale ufficio possiede, e illustrando alcune proposte migliorative.

- **Il minore straniero e la sua tutela**, Prof.ssa Joelle Long, Dott.ssa Martina Mattalia (UniTO, Clinica legale Famiglie, Minori e Diritto) e Dott.ssa Rosalba Botte (UniTO, Clinica legale Human Rights and Migration Law)

Nella lezione congiunta con la Clinica Legale “*Famiglie, minori e diritto*” si è approfondito il tema del minore straniero non accompagnato, acquisendo nozioni essenziali sulla qualificazione di tale categoria e sulle procedure di identificazione, accertamento dell'età e rilascio del permesso di soggiorno.

- **Il Tribunale e le funzioni della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione**, Dott.ssa Roberta Dotta (Presidente della Nona Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torino)

Con l'intervento della Dott.ssa Roberta Dotta, presidente della Sezione Nona Civile del Tribunale Ordinario di Torino, sono state inquadrare le funzioni della sezione specializzata in materia di immigrazione e sono state introdotte la definizione e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e il principio di libera circolazione.

- **L'interpretazione umanitaria**, Dott.ssa Maura Radicioni (Università di Genova)

La Dott.ssa Maura Radicioni ha posto l'attenzione sulla figura dell'interprete, la quale assume un ruolo chiave nel dar voce alle storie e alle richieste dei richiedenti.

- **I diritti del migrante: il punto di vista dell'avvocato**, Avv. Laura Martinelli; Avv. Eleonora Vilardi (ASGI)

Le avvocate Laura Martinelli e Eleonora Vilardi si sono soffermate sul ruolo del difensore nell'ambito della protezione internazionale, enfatizzandone le principali caratteristiche e criticità.

III. LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEZIONE NONA CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1. La didattica esperienziale

Per quanto concerne le attività presso il Tribunale Ordinario, l'affiancamento al magistrato comprende, in particolare, l'osservazione dell'attività della sezione in materia di immigrazione e lo svolgimento di compiti volti a coadiuvare l'attività giurisdizionale. Ciò consente agli studenti di sviluppare competenze per l'analisi degli aspetti processuali di rilievo soprattutto in materia di protezione internazionale (es. obbligo di cooperazione del giudice, giudizio di credibilità ecc.) grazie allo studio di un fascicolo (con l'affiancamento a tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 o altro personale dell'Ufficio per il processo) e alla partecipazione all'udienza in Tribunale. Tali attività sono volte a consolidare lo studio e la sperimentazione del processo in materia di immigrazione attraverso la disamina e lo studio di casi reali.

a. Lo studio dei fascicoli

La prima attività svolta presso la Sezione Nona del Tribunale di Torino è stata dunque l'analisi dei fascicoli concernenti i casi di richiedenti su cui il giudice stava lavorando. Con l'aiuto degli operatori dell'Ufficio per il Processo gli studenti hanno studiato i fascicoli e i singoli documenti: il modulo C3 del richiedente, il verbale dell'audizione della Commissione Territoriale con il motivo del rigetto, il ricorso dell'avvocato e gli eventuali documenti a comprova dello stato di integrazione del richiedente come, ad esempio, certificazioni di lingua italiana o contratti di lavoro. Tale attività ha permesso agli studenti di approfondire, tramite la didattica esperienziale, le diverse tipologie di protezione che il richiedente può chiedere e i relativi elementi fondamentali necessari per il riconoscimento delle stesse. In particolare, sono state suddivisi i fascicoli concernenti:

- i ricorsi presentati a seguito del diniego di riconoscimento di una protezione da parte delle Commissioni Territoriali;
- i casi in cui il richiedente ha dei precedenti penali oppure i casi nei quali vi è la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli in cui si richiede il riconoscimento della cittadinanza o qualora venga fatta domanda di protezione speciale al Questore, ma quest'ultimo la rigetti;
- i casi che sono da trattare secondo il Regolamento di Dublino in quanto il paese di primo ingresso del richiedente non è l'Italia, per cui il suo caso deve essere mandato al Paese in cui ha fatto per la prima volta la richiesta di protezione.

b. La partecipazione alle udienze

La seconda tipologia di attività che gli studenti hanno svolto presso la Sezione Nona del Tribunale Ordinario di Torino si è concretizzata nell'assistere a udienze di prima comparizione delle parti tenute dai magistrati della Sezione Nona in materia di protezione internazionale.

c. La redazione di una bozza di provvedimento

Gli studenti sono inoltre stati coinvolti nella fase di stesura dei provvedimenti per il riconoscimento di una protezione. Prendendo in esame i punti salienti di tre principali casi, discussi in udienza, che si sono distinti per la singolarità e delicatezza del *claim*, è stata approfondita la struttura del provvedimento finale. Infine, gli studenti hanno collaborato nell'analisi delle *Country of origin information* (COI) necessarie a supportare la decisione della giudice per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La procedura di riconoscimento della protezione internazionale

a. La procedura dinanzi alla Commissione Territoriale

La domanda di protezione internazionale può essere presentata dall'interessato sia alla frontiera sia presso la questura del luogo in cui costui si trova al momento di presentazione della richiesta.

La presentazione della domanda di protezione internazionale, intesa come manifestazione della volontà di chiedere asilo¹, è svincolata da ogni formalità e può essere in forma scritta, orale o anche attraverso fatti concludenti idonei a manifestare la volontà di chiedere protezione. Ad esempio, un rifugiato viene considerato richiedente asilo anche quando pronuncia solamente la parola "asilo", in qualsiasi contesto e situazione temporale, che sia successiva all'arrivo in Italia (quindi nelle Questure) o addirittura nel momento del transito (quindi anche quando vengono recuperati in mare dalle Forze di Polizia di frontiera).

È importante distinguere la fase di presentazione della domanda dalla successiva formalizzazione, che avviene presso la questura con la compilazione del modulo C3.

¹ D.lgs. 251/2007, cit.

La distinzione è fondamentale perché tra le due fasi può intercorrere un certo lasso di tempo, ma ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.lgs. 142/2015² è considerato "richiedente" sia lo straniero che ha presentato la domanda su cui non è ancora stata adottata una decisione definitiva sia lo straniero che ha manifestato la volontà di chiedere protezione (non formalizzata): entrambi hanno il diritto di rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione Territoriale sulle domande e di accedere alle misure di accoglienza.

Le questure e gli uffici di polizia sono competenti a ricevere la domanda e a trasmetterla agli enti competenti, cioè le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale³.

La verbalizzazione della domanda di asilo, come accennato, avviene tramite la compilazione del modulo C3, la cui copia deve essere rilasciata all'interessato unitamente ad eventuali documenti allegati e deve essere effettuata entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione o sei giorni se la volontà è manifestata presso l'ufficio di polizia di frontiera. Tali termini possono essere prolungati di dieci giorni lavorativi in presenza di un numero elevato di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Si tratta, però, di termini ordinatori in funzione sollecitatoria dell'attività delle questure posto che la loro violazione è priva di conseguenze, ma è proprio per questo motivo che occorre attribuire rilievo alla manifestazione di volontà espressa in qualsiasi modo allo straniero cosicché fin da subito costui possa essere considerato richiedente.

Il richiedente asilo ha il diritto alle garanzie dettate dall'art. 10 d.lgs. 25/2008⁴ e, in particolare di essere compiutamente informato circa i profili sostanziali e procedurali tramite la consegna di un opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, ha diritto all'assistenza linguistica nella lingua da lui indicata o, in caso di impossibilità, nelle lingue

² D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*, art. 2, lettera a).

³ La Commissione Territoriale è l'organo amministrativo, quindi si colloca sotto il controllo del Ministero dell'Interno, che ha il compito di valutare e decidere in merito alla domanda di protezione internazionale, previa audizione del richiedente. Le sue attività sono coordinate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo con sede a Roma. Sul territorio italiano sono 20, tra cui quella di Torino che ha sede nella Prefettura.

⁴ D.lgs. 25/2008, cit.

veicolari e deve anche essergli garantita la possibilità di contattare l'UNHCR⁵ o altre organizzazioni di sua fiducia competenti in materia di asilo⁶.

Il diritto all'informazione è previsto all'art. 8 della direttiva 2013/32/UE⁷ ed è stato ribadito a livello giurisprudenziale dalle massime giurisdizioni nazionali e convenzionali⁸.

b. Il ricorso in Tribunale

Ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35, d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25.⁹
Il ricorso è una richiesta fatta da un rappresentante legale del ricorrente, per una rivalutazione del diniego della Commissione Territoriale della protezione internazionale.

Avverso la decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Ordinario- Sezione Specializzata in materia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 13/2017¹⁰, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, o entro i 60 giorni se il richiedente risiede all'estero.

Le spese dell'avvocato del ricorrente, se questi ha un reddito sotto il tetto massimo stabilito, sono a carico dello Stato come patrocinio gratuito.

Se il ricorso ha un esito positivo, il ricorrente presenta tale decreto al Questore per ottenere il permesso di soggiorno per la protezione speciale.

I motivi che influiscono su un esito positivo del ricorso sono:

- l'esistenza di timore fondato di rischio di vita in caso di rimpatrio ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del TUI;
- un effettivo inserimento nel territorio italiano nel periodo di permanenza;
- l'effettività dei vincoli familiari nel territorio nazionale;
- il vincolo con il paese d'origine

⁵ L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o in inglese *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* è appunto l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati e nella protezione internazionale di questi ultimi.

⁶ L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Medici Senza Frontiere (MSF), International Committee of the Red Cross (ICRC).

⁷ Direttiva 2013/32/UE, cit.

⁸ Legge n. 189/2002, L'art. 11, co. 2 del Regolamento asilo (DPR 303/04), D.lgs. 286/98 (Testo unico immigrazione), art. 2 co. 7.

⁹ D.lgs. 25/2008, cit., art. 32, comma 3.

¹⁰ D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

c. L'audizione

L'audizione si colloca nell'ambito del dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova che domina questo settore per l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande¹¹.

Il quadro normativo prevede un esame riservato, individuale, obiettivo ed imparziale¹², incentrato sulle circostanze personali del richiedente¹³ e sull'eventuale documentazione presentata, nonché su tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione.

L' art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007¹⁴, vera "regola di giudizio" nel procedimento di protezione, prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

Il giudizio di credibilità¹⁵ si articola dunque in una fase intrinseca, destinata a verificare la logicità e l'assenza di contraddizioni nel racconto, e una fase estrinseca, costituita dalla

¹¹ D.lgs. 251/2007, cit., art. 3 e d.lgs. 25/2008, cit., art. 8 e ord. corte di Cass., sez. VI civ., 4 aprile 2013, n. 8282.

¹² D.lgs. 25/2008, cit., art. 8, comma 2 e d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, art. 6, comma 3.

¹³ D.lgs. 251/2007, cit., art. 3, comma 3, lett. a) e c).

¹⁴ D.lgs. 251/2007, cit.

¹⁵ L. Minniti, *La valutazione di credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa. Ragioni e conseguenze*, in *Questione Giustizia*, 3/2020; Unhcr, *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea*, report, maggio 2013, p. 251; Sent., Cass., sez. VI,

verifica della coerenza delle dichiarazioni con le informazioni «precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo», le cd. Country of Origin Information (COI).

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, le dichiarazioni appaiono attendibili, il giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo¹⁶.

Si delinea, dunque, un sistema imperniato sulla collaborazione tra richiedente ed esaminatore, riflesso del dovere di cooperazione dello Stato membro interessato che, nota la Corte di giustizia, riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti¹⁷.

Anche la giurisprudenza interna ha ribadito che l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti fanno carico congiuntamente all'esaminatore e al richiedente (attraverso un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio¹⁸). Qualora poi le informazioni sul Paese di origine reperite dal giudice contrastino con le dichiarazioni del richiedente, si dovrà dare conto delle fonti e della loro datazione.

In sostanza, la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è in dubbio *pro actore*.

24 ottobre 2018, n. 26969, secondo la quale: «la centralità di questa valutazione richiede che sia eseguita seguendo i parametri indicati nell'art. 3 e, in particolare considerando nella sua interezza le dichiarazioni del richiedente. Al riguardo si riporta la massima della pronuncia n. 26921 del 2017 secondo cui *in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione Territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. anche Cass. n. 19716 del 2018)».*

¹⁶Art. 27, co 1-bis, d.lgs 25/2008, cit.

Easo (IARLJ-Europa), *Un'analisi giuridica. Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Ue, Lussemburgo, 2018, pp. 176 ss.

¹⁷Sent. corte di giustizia 2211/2012 nella causa C-277/2011, paragrafo 66.

¹⁸Sent. corte di Cass., SS.UU., 17 novembre 2008, n. 27310.

Giustamente si è rilevato come il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire una tutela effettiva: con riferimento alla materia della protezione internazionale, il principio è affermato anche dall'articolo 46, par. 1 della Direttiva 2013/32/UE¹⁹ che prevede che gli Stati membri sono tenuti a disporre che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nei casi elencati in tale disposizione e, in particolare alla lett. a), punto i), ossia avverso la decisione di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria. In base al paragrafo 3, inoltre, gli Stati membri devono assicurare che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione del diniego dinanzi al giudice di primo grado. Il diritto a un ricorso effettivo incide sul dovere di cooperazione del giudice e sulla necessità di disporre l'audizione del ricorrente, che è il momento centrale in cui tale dovere può adempersi.

Spesso, infatti, le audizioni nella fase amministrativa, svolta tra l'altro senza obbligo di difesa tecnica, sono incomplete e spesso i dinieghi della Commissione sono basati su elementi sui quali il ricorrente non è stato messo in grado di prendere posizione. Ancora, si consideri che la valutazione del giudice e la stessa audizione hanno luogo dopo molto tempo rispetto all'intervista in Commissione a causa dell'arretrato delle Commissioni stesse. Pertanto, è necessario un aggiornamento della cognizione che molto spesso richiede l'audizione diretta da parte del giudice²⁰ pena la cassazione della decisione ex art. 360 cpc.

Da ultimo, non appare privo di rilevanza il fatto che la Commissione sia parte del giudizio e il ricorso sia concepito come una sorta di impugnazione del diniego, a partire dal termine per la presentazione del ricorso, ridottissimo rispetto alla complessità della fattispecie e delle fonti di prova: anche questo induce, nella maggior parte dei casi, ad ascoltare le ragioni di chi si presenta come impugnante, anche attraverso un colloquio diretto con il richiedente asilo.

Non può infatti negarsi che la richiesta di audizione personale sia uno dei mezzi istruttori, di fatto il principale, previsto dalla legge. Il richiedente, spesso, non è in possesso di fonti documentali o testimoniali e non può che fondare la domanda sulle proprie dichiarazioni, che in molti casi costituiscono l'unico elemento di prova valutabile da parte del decisore.

¹⁹ Direttiva 2013/32/UE, cit.

²⁰ Sent. Corte di Cassazione, sez. I civ., 7 ottobre 2020, n. 21584.

È tuttavia possibile che nella procedura vengano prodotti dal richiedente documenti scritti di diversa natura. La sfida connessa alla valutazione di tali elementi di prova attiene al fatto che, a dispetto della forma documentale con la quale gli stessi si presentano, nella relativa valutazione non si possono seguire le regole dettate dal codice civile (artt. 2700 ss. c.c.) con riguardo agli atti prodotti sul territorio nazionale né, di norma, è possibile attivare il procedimento per la legalizzazione (art. 33, dPR 28 dicembre 2000, n. 445) e validazione del documento prodotto all'estero.

Per tale motivo, i parametri da utilizzare nel processo di valutazione sono analoghi a quelli illustrati per le dichiarazioni orali, con gli adattamenti connessi alla natura degli elementi di prova in discorso.

In primo luogo, occorre valutare la rilevanza dell'atto e cioè se lo stesso si riferisce a specifici fatti essenziali emersi nel corso dell'istruttoria. Si deve poi considerare l'esistenza del documento e cioè se, sulla base delle informazioni sul Paese d'origine, il documento prodotto possa essere realmente esistente e se sia potuto entrare nella disponibilità del richiedente.

Attraverso le COI si potrà, inoltre, valutare se le caratteristiche esteriori dell'atto (bolli, sottoscrizioni, formato) siano conformi alla prassi del Paese di provenienza.

Si dovrà provvedere anche all'esame del contenuto allo scopo di escludere contraddizioni interne, incoerenze con le dichiarazioni del richiedente e con le Coi, e verificare se il testo si attaglia con precisione ai fatti essenziali che è diretto a provare.

Infine, andrà considerata anche la forma giuridica in cui il documento è presentato, ovvero se esso appaia come copia o come originale, pur con le cautele indicate in apertura del paragrafo.

L'audizione ha dunque lo scopo di verificare la coerenza del racconto, la sua plausibilità, la sua completezza ed esaustività, al fine di consentire l'accertamento dei fatti dichiarati, in quanto non provati diversamente. È dunque difficile che il giudice si possa sottrarre dal compito di verificare la coerenza e plausibilità del racconto senza un confronto diretto con la fonte delle dichiarazioni.

d. La riforma della protezione "speciale": il Decreto Cutro

La più recente modifica ha avuto luogo poche settimane or sono con il cosiddetto Decreto Cutro²¹ volto a mettere in atto "*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*".

²¹ D.l., 10 marzo 2023, n. 20.

Il provvedimento è entrato in vigore il 26 febbraio, a seguito del tragico incidente avvenuto al largo delle coste italiane e della morte di più di 90 migranti, in prossimità della città di Cutro.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, il principale obiettivo dichiarato dal Governo italiano è di disincentivare la partenza e l'arrivo di migranti con ingresso irregolare.

Va sottolineato però che, nel caso di richiedenti asilo, spesso l'unico modo per poter presentare la domanda di protezione internazionale è recarsi in Questura o presso la polizia di frontiera. Secondo logica, dal momento che la maggior parte dei richiedenti sono sprovvisti di visto regolare di accesso, l'unica opzione per vedersi riconosciuto tale diritto e di attraversare irregolarmente la frontiera con l'Europa.

Nonostante la gravità di tale paradosso, nessuna soluzione concreta è stata avanzata.

Una delle principali modifiche introdotte dal Decreto è senz'altro la stringente stretta normativa applicata alla protezione umanitaria ("speciale").

il Decreto Cutro, modifica, in via principale, l'Articolo 19 comma 1.1 del Testo Unico dell'Immigrazione²² come era stato introdotto nel 2020.

L'articolo in questione prevedeva, infatti, il divieto di respingimento o espulsione dello straniero in presenza di *"fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"* (art. 19 co.1.1. terzo periodo); ed inoltre che la valutazione fosse condotta tenendo conto *"della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"* (art. 19 co. 1.1. quarto periodo).

Con il Decreto Cutro, le disposizioni citate all'Articolo 19 comma 1.1 terzo e quarto periodo, riguardanti la salvaguardia della vita privata e familiare, vengono sostanzialmente cancellate dall'ordinamento.

Non avendo applicazione retroattiva, il decreto si applica alle nuove domande di protezione, escludendo le istanze già presentate al 13 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.

Il Decreto stabilisce inoltre che, per quanto concerne i permessi di protezione speciale già rilasciati ed in corso di validità, il rinnovo è consentito una sola volta per una durata di un anno, anziché di due, a meno che questi non vengano convertiti in titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

Il provvedimento agisce anche in materia penale e, come esplicitato dell'Articolo 8, il decreto

²² D.lgs, 5 luglio 1998, n° 286.

prevede un aggravamento delle pene per le due fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

l'Articolo 8, co. 1, lett. b) del decreto legge in esame introduce una nuova fattispecie di reato, essendo stabilito che *“Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni”*.

Abbiamo avuto modo di discutere con i magistrati e gli assistenti UPP circa la modifica della protezione speciale, con particolare riferimento all'abrogazione delle disposizioni riguardanti la salvaguardia della vita privata e familiare all'interno del Testo.

Dal momento che i tribunali non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi in merito alla nuova normativa in vigore, non è chiaro come quest'ultima verrà interpretata.

Nonostante ciò, alla luce delle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, in particolare alla già citata Sentenza 4455/2018 e all'Articolo 8 della CEDU, riguardanti la protezione del diritto alla vita privata e familiare, l'interpretazione dell'Articolo 19 potrebbe rimanere pressoché invariata.

Nonostante ciò, come affermato da diversi UPP, il numero di rigetti da parte della Commissione Territoriale, che pare interpretare le norme in modo più stringente, potrebbe aumentare, al contrario l'interpretazione data dai tribunali nazionali potrebbe non discostarsi da quella data prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro.

Un aumento dei rigetti in sede di Commissione Territoriale potrebbe comunque inficiare sul corretto funzionamento delle Sezioni speciali, attualmente già sotto sforzo, che vedrebbero ulteriormente aumentato il carico di lavoro.

Un eccessivo sovraffollamento delle Sezioni potrebbe infatti risultare in un rallentamento della macchina burocratica a discapito dei richiedenti protezione internazionale.

Discutendo con i magistrati di Sezione e con gli addetti UPP abbiamo concluso che pare evidente che con questo provvedimento cerca di mettere in atto uno degli obiettivi più salienti del programma di Governo e, cioè, la lotta all'immigrazione clandestina.

Tuttavia, l'efficacia di tale provvedimento non è assicurata.

Occorre, infatti, prestare particolare attenzione alle conseguenze che potrebbe avere sulla vita di migliaia di migranti al momento regolarmente presenti e sempre più integrati nel tessuto socioculturale italiano.

Come affermato dagli UPP, una delle maggiori criticità che potrebbe venir riscontrata sarebbe l'aumento di migranti che risiedono da irregolari, privi di tutele sul territorio nazionale.

Infatti, la quasi totalità dei richiedenti a cui viene negata qualsiasi forma di protezione, finisce per risiedere irregolarmente sul territorio dato che l'espulsione coattiva è pressoché impossibile da operare, sia per via dei costi esorbitanti dell'operazione, sia per la mancanza di accordi bilaterali con i Paesi di origine in cui i migranti dovrebbero essere rimpatriati.

L'impossibilità da parte dei migranti di integrarsi, proprio alla luce del loro status di irregolari, potrebbe rendere questi soggetti vulnerabili, rischiando di farli cadere nelle maglie della criminalità organizzata e dello sfruttamento, alimentando un circolo vizioso di violenza e sofferenza.

Un altro preoccupante aspetto che va preso in considerazione è l'inasprimento in materia penalistica introdotto dal Decreto, in linea con la crescente criminalizzazione della solidarietà che da decenni sta coinvolgendo i Paesi europei affacciati sul mediterraneo. Questa crescente svolta "criminalizzante" rischia di veder impuntati centinaia di cittadini e soggetti privati che si adoperano per soccorrere migranti in pericolo.²³

Un chiaro esempio è la lotta alle operazioni S.A.R. (*Search And Rescue*) condotte da diverse organizzazioni non governative, i cui membri vengono sempre più spesso sottoposti a fermi, indagini penali e sequestri di imbarcazioni, alla stregua di trafficanti di esseri umani.

Tali risvolti, anziché avere un effetto positivo, sembrano piuttosto generare una generale e crescente destabilizzazione nella vita di migliaia di persone e rendere ancor più pericoloso l'attraversamento di quel tratto di Mediterraneo che divide il nostro Paese dall'altro continente.

3. Il ruolo decisivo delle COI

²³ Cusumano, Villa, *From Angels to Vice Smugglers: the Criminalisation of Sea Rescue NGOs in Italy*, *European Journal of Criminal Policy Research*, Vol. 27, pp. 23-40, 2020.

La tempistica della presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in esame gioca un ruolo decisivo nella risoluzione. Per esplicitare al meglio questo punto è necessario considerare l'impatto delle *Country of Origin Informations* nel processo decisionale. Il lavoro di analisi della situazione politica e sociale dell'Ucraina compiuto da organi quali EUAA²⁴ (già EASO) e UNHCR ha permesso riconoscere il diritto alla protezione internazionale ai cittadini del Paese, in concomitanza con lo svolgersi dei drammatici eventi che hanno interessato il territorio ucraino sin dal 2014. Ciò permette di comprendere le determinanti che hanno portato al riconoscimento della protezione internazionale alla cittadina ucraina con presentazione della domanda nel 2021 e al rifiuto del riconoscimento della stessa al cittadino ucraino con presentazione della domanda nel 2020, ma anche di conoscere gli organi internazionali e gli strumenti che si occupano di sorvegliare il panorama geopolitico mondiale per permettere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è un'agenzia decentrata dell'UE che fornisce sostegno operativo e tecnico e formazione alle autorità nazionali dei paesi dell'UE, aiutandoli ad attuare il diritto dell'UE in materia di asilo e a favorire una maggiore convergenza nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza. Tra le varie competenze, l'Agenzia garantisce una produzione più strutturata, aggiornata e semplificata di informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell'Unione. Essa dovrebbe raccogliere dati pertinenti ed elaborare relazioni contenenti le informazioni sui paesi. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe istituire e gestire reti europee di informazione sui paesi terzi, in modo da evitare duplicazioni e creare sinergie con le relazioni nazionali. È infatti necessario che le informazioni sui paesi terzi facciano riferimento, tra l'altro, alla situazione politica, religiosa e in materia di sicurezza, nonché alle violazioni dei diritti umani, compresi torture e maltrattamenti, nel paese terzo in questione²⁵.

Anche gli esperti in materia di diritti umani e protezione internazionale dell'UNHCR si occupano della produzione e aggiornamento delle COI cui ricorrono i tribunali in Italia. Gli esperti di protezione internazionale e diritti umani sono presenti anche nelle Commissioni territoriali. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 25/2008, come modificato dal D.Lgs. 220/2017, "le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, [...] da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima

²⁴ Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

²⁵ Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

Commissione [...]”. Gli esperti esercitano le loro funzioni sulla base di tale designazione e della conseguente nomina da parte del Ministero dell'Interno. L'esperto in materia di Protezione Internazionale e di tutela dei Diritti Umani è componente della Commissione Territoriale e contribuisce al processo decisionale partecipando direttamente e con diritto di voto alla valutazione delle domande di protezione internazionale e di altre forme di protezione complementari. Tra le varie responsabilità dell'esperto UNHCR, evidenziamo il suo compito di aggiornamento sulla normativa nazionale ed internazionale relativa al diritto dei rifugiati, ai diritti umani e sulle informazioni riguardanti i paesi di origine (COI).

Nel nostro caso, le COI cui attinge il Tribunale sono le medesime elaborate dall'UNHCR, e gli esperti dell'organizzazione si occupano della formazione dei funzionari UPP nell'elaborazione e nell'analisi delle COI relative al Paese di origine del richiedente.

Anticipando qui “per cenni” il caso della cittadina ucraina, la questione di diritto dirimente in tal caso è il riconoscimento o meno della protezione sussidiaria di tipo C così come previsto dal decreto legislativo 251/2007 al capo IV.

Non viene prese invece in considerazione la protezione internazionale sotto forma di asilo politico per la mancanza del *fumus* della persecuzione che ha una definizione ben precisa: vi deve essere infatti un nesso causale stringente tra le caratteristiche soggettive del richiedente e il rischio di subire persecuzioni nel paese di origine.

La protezione sussidiaria viene riconosciuta per tre situazioni differenti:

tipo a: il rischio di una condanna a morte nel paese di origine

tipo b: il rischio di subire forme di tortura nel paese di origine

tipo c: la sussistenza di un conflitto armato o la presenza costante di gruppi terroristici nella regione o paese di origine.

Nel corso delle attività svolte sono stati parecchi i casi in cui è stata riconosciuta la sussidiaria di tipo c, poiché si trattava di richiedenti giunti da paesi scossi da conflitti armati, come ve ne sono in Siria, Sud Sudan, Etiopia e molti altri paesi.

Un ruolo molto importante per il riconoscimento o meno della sussidiaria tipo c lo svolgono le COI.

Il giudice, all'interno dei giudizi sui ricorsi in ambito di protezione internazionale, dispone di poteri istruttori più ampi rispetto al processo civile ordinario. Non valendo la regola generale del processo civile "*actore non probante, reus absolvitur*", laddove nel ricorso sul diniego di protezione internazionale manchino riferimenti alla situazione geo-politica del paese, è compito dell'ufficio giudiziario assumere informazioni probanti tramite le COI o altri documenti e/o strumenti che permettano un approfondimento autonomo della situazione geopolitica del paese d'origine. Questo tipo di procedimento si differenzia quindi dal normale processo civile, nel quale l'onere della prova grava quasi interamente sulla parte che vuol far valere un diritto,

per il ruolo del giudice in fase istruttoria, caratterizzato dal principio di “cooperazione istruttoria”. L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 251/2007, impone, infatti, una valutazione “alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative modalità di applicazione”. Non è sfuggita al Legislatore l’oggettiva difficoltà per un richiedente asilo, che sia scappato dal proprio Paese per salvare la propria vita, di procurarsi e fornire quegli elementi istruttori che potrebbero suffragare la propria domanda di protezione internazionale.

Emerge dunque come in una decisione del 2020 del tribunale di Torino²⁶, con cui è stato rigettato il ricorso di un cittadino ucraino per il riconoscimento dello status di rifugiato o in alternativa la sussidiaria di tipo c, le COI prese in considerazione inquadrano sì una situazione di conflitto, ma localizzato in una specifica regione dell’Ucraina, ovvero la Crimea²⁷. Evidenziato inoltre come il richiedente provenga da una città situata ad oltre mille chilometri dalla Crimea, il giudice ritiene di non dover prendere in considerazione una sussidiaria di tipo c.

A soli due anni di distanza le COI sull’Ucraina²⁸, con lo scoppio della guerra con la Russia, cambiano considerevolmente contenuto e inquadrano situazioni di violenza indiscriminata e rischi di danni gravi e irreversibili alla vita umana su tutto il territorio ucraino. Il conflitto russo-ucraino, relativamente al livello di violenza, con riferimento sia alla natura che alla dimensione della stessa, è da considerarsi indiscriminato. Le attuali COI evidenziano che se il ricorrente tornasse in Ucraina, per la sola presenza, sarebbe esposto al rischio effettivo un danno grave. La giurisprudenza tende a seguire la definizione di conflitto offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nella sentenza n 285/12 del 2014, ovvero “*quando le forze*

²⁶ Si fa riferimento al fascicolo che è stato fornito al gruppo di studenti relativo al caso di un cittadino ucraino (con decreto che risale al 2020) in sede di analisi del fascicolo della cittadina ucraina al fine di porre in relazione le due vicende.

²⁷ Dal 2013 l’Ucraina è stata luogo di mobilitazioni di piazza di dimensioni a cui presero parte ampie fasce di popolazioni che chiedevano la fine dell’ingerenza russa nelle questioni politiche interne. Principale bersaglio delle contestazioni era l’allora premier filo-russo Viktor Janukovyc. Le proteste sfociarono in scontri armati, caratterizzati da un crescendo di violenza da parte delle forze governative, che portarono infine alla fuga e alla messa in stato d’accusa del presidente e ad un repentino cambio di alleanze in politica estera. A questa serie di eventi, che alcuni hanno chiamato “rivoluzione ucraina” è seguita una forte tensione nelle regioni dell’est del paese, in cui vivono moltissime persone russofone. In particolare, tra il 20 e il 27 febbraio del 2014, Vladimir Putin, in seguito alla rimozione del governatore filo-russo della Crimea, ha ordinato e fatto eseguire un’invasione armata della stessa, atto militare caratterizzato dall’assenza di scontri e violenza. Il 16 marzo fu tenuto il referendum sull’autodeterminazione della regione, criticato e non riconosciuto da gran parte della comunità internazionale, che con un’affluenza dichiarata dell’84,2% ha visto la vittoria della mozione per l’annessione della Crimea alla Federazione Russa 95,32% dei voti; Collateralmente dal 2014 le regioni orientali di Donetsk vengono attraversate da continui scontri tra gruppi indipendenti filorusi e truppe regolari dell’Ucraina.

²⁸

<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>
<https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=ukraine>.

governative di uno stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta rispetto a quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".²⁹

Secondo le indicazioni fornite dalla CGUE i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un Paese o una parte di esso, quando questo è attraversata da un conflitto caratterizzato da "violenza indiscriminata", costituiscono di per sé una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.³⁰

Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla questione ritenendo che il solo fatto della sussistenza di un conflitto armato interno o internazionale che raggiunga un grado di violenza elevato possa costituire una minaccia di "danno grave"³¹.

La violenza generalizzata e indiscriminata è stabilita attraverso l'intensità o la diffusione geografica della violenza, o una loro combinazione³². Ecco, quindi, che in presenza di informazioni differenti, il Tribunale di Torino, per richiedenti ucraini, ha iniziato a prevedere il riconoscimento della sussidiaria di tipo c.

²⁹ Sent. Corte giustizia europea., sez. IV, 30 gennaio 2014, *Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Nozione di "conflitto armato interno" – Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario – Criteri di valutazione*, in <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3901694>.

³⁰ Sent. Corte giustizia europea, Grande sezione, 17 febbraio 2009, *Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Prova*, in <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3902779>.

³¹ Sent. C. Cass., sez. VI civile., 31 maggio 2018, n. 13858.

³² UNHCR, "Linee guida in materia di protezione internazionale No. 12: domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza", para. 71-73, 2 dicembre 2016.

4. L'approccio case-study

In questa fase le attività si sono concentrate sull'analisi degli aspetti processuali di rilievo in materia di protezione internazionale. Partendo dalla presentazione e dallo studio di un fascicolo sono state programmate simulazioni del processo (udienza ed adozione del provvedimento finale). In esito a tale attività di *training*, gli studenti hanno presenziato all'udienza oggetto. Ciò ha permesso di indirizzare gli studenti allo studio e alla sperimentazione del processo in materia di immigrazione attraverso la disamina di un caso reale; la sperimentazione di metodologie di apprendimento basate su case-study e sulla ricerca applicata, favorendo così l'acquisizione di competenze base nella redazione di provvedimenti in materia di protezione internazionale. A tale scopo è stata organizzata l'attività di presentazione e studio del fascicolo presso la sezione Nona, sono state realizzate delle cartelle per ogni studente della clinica contenente il fascicolo, nonché delle sentenze emesse su casi simili. I materiali sono stati debitamente oscurati nelle parti contenenti dati personali e riservati. Il fascicolo era composto dai seguenti atti e documenti:

- Modello C3;
- Decisione della Commissione Territoriale;
- Ricorso ex art. 35-*bis* d. lgs. n. 25/2008 davanti al Tribunale di Torino;
- Verbale di Udienza;
- Provvedimento risalente al 2020.

Inoltre, è stato chiesto agli studenti di redigere una bozza di provvedimento del caso in esame.

Gli studenti hanno studiato il caso insieme al magistrato analizzando i vari documenti, ripercorrendo la storia della donna ed esaminando il differente procedimento a cui erano sottoposte le richieste di protezione internazionale di persone di nazionalità ucraina prima e dopo lo scoppio della guerra (in particolare dopo che l'Ucraina è stata tolta dalla lista dei paesi sicuri³³) con la conseguenza che l'esame delle domande non avviene più tramite una procedura accelerata come stabilito dall'articolo 2-*bis* del d. lgs. 25/2008³⁴.

Il gruppo ha elaborato una prima bozza del provvedimento: considerando la situazione attuale in Ucraina, dove è generalmente riconosciuta la presenza di un conflitto armato internazionale in corso, che inevitabilmente sottopone al rischio di pericolo e danno grave e diffuso i cittadini e chiunque dovesse tornare in quelle zone, gli studenti hanno concluso per il riconoscimento di

³³ D. interministeriale 17 marzo 2023 n. 23 A01952, *Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale*.

³⁴ D. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*, art. 2-*bis*.

una protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs 251/2007³⁵.

Nelle settimane successive, sempre lavorando in gruppo, gli studenti si sono interrogati su quali domande la giudice avrebbe dovuto porre alla richiedente in udienza al fine di comprendere al meglio il motivo della richiesta di protezione (ed in particolare perché tale richiesta sia stata fatta dopo così tanti anni di presenza in Italia).

Infine, il 24 maggio 2023 gli studenti hanno assistito alla reale udienza nella quale si è svolta l'audizione della richiedente ucraina (durata più di un'ora) e per confrontare con il magistrato le proprie conclusioni su quanto appreso a seguito dell'audizione.

a. Il caso della richiedente ucraina

Il caso riguardava una donna ucraina nata nel 1977, proveniente dalla cittadina di Ibaho, la quale dopo essere giunta in Italia il 25 aprile 2012 aveva presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura di Vercelli in data 5 marzo 2021³⁶.

La Commissione Territoriale di Torino aveva convocato la richiedente per l'audizione il giorno 10 agosto 2022 ma quest'ultima non si è presentata³⁷.

Il 9 settembre 2022 la CT ha deciso, dunque, di non riconoscere la protezione internazionale rilevando la mancanza di motivazioni che configurano gli estremi previsti dall'articolo 1, lettera a), comma 2 della Convenzione di Ginevra del 1951³⁸ e l'assenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la possibilità di danno grave in caso di rientro in patria. La richiedente ha proposto ricorso ex articolo 35 bis d.lgs. 25/2008 al Tribunale ordinario di Torino per mezzo del suo difensore il 24 ottobre 2022 chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex articolo 14 comma I lett. c) d.lgs. 251/2007 (essendo l'Ucraina un paese che si trova coinvolto in un conflitto armato con la Federazione Russa dal 24 febbraio 2022); e, in via sussidiaria, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi

³⁵ D. lgs. 19 novembre 2017 n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, art. 14, lett. c).

³⁶ Modello C3 allegato al fascicolo.

³⁷ Il difensore nel ricorso specificò che ella non comprendeva il contenuto della comunicazione redatta solamente in lingua italiana.

³⁸ Il termine rifugiato è riferibile a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornare.

dell'articolo 19 comma I d.lgs. 286/1998.

In via istruttoria veniva richiesta la fissazione di un'udienza per la comparizione personale e per la sua audizione. Infine, la parte chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la prudenziale remissione in termini.

A sostegno delle suddette richieste sono stati prodotti:

- il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino n.161370/2022 datato 09.09.2022
- una copia del passaporto
- la domanda di riconoscimento della protezione internazionale modello C3
- la convocazione davanti alla CT
- il decreto del Tribunale di Torino RG 13877/2019 del 4.05.2022
- il certificato dello stato di famiglia

In seguito al deposito del ricorso, in origine era stata fissata udienza il 13 febbraio 2022 ma di nuovo la parte non è comparsa giustificando l'assenza e chiedendo il rinvio dell'udienza al 24 maggio 2023.

Le questioni giurisprudenziali e geopolitiche rilevanti

Dal punto di vista geopolitico, la situazione dell'Ucraina è cambiata considerevolmente negli ultimi nove anni, infatti il conflitto russo-ucraino non è cominciato solamente nel 2022.

Come noto, già dal dicembre 2013 con la cosiddetta "*Euromaidan*", ovvero una serie di manifestazioni filo-europee, è cominciata la rivolta ucraina che ha portato alla successiva invasione russa della Crimea nel febbraio del 2014 e una rivolta filorusa separatista nella regione del Donbass nell'aprile 2014³⁹. Il punto focale per la situazione della richiedente ucraina è che si tratta di conflitti localizzati in regioni orientali dello Stato ucraino e non erano, almeno fino al febbraio 2022, dei conflitti nazionalizzati o internazionalizzati: per questo motivo, la richiedente protezione internazionale, provenendo da una città della regione occidentale, non avrebbe corso alcun rischio effettivo o non sarebbe stata vittima di alcun tipo di violenza se fosse rimasta nel suo paese d'origine e, dunque, non avrebbe visto riconoscersi la protezione internazionale.

Per i motivi sopra indicati l'Ucraina era considerato un paese sicuro fino al febbraio 2022 e, infatti, al giorno 8 settembre quando la Commissione Territoriale aveva analizzato il caso della richiedente, non erano stato individuato nessun rischio che la richiedente in questione avrebbe

³⁹ Documento "Ucraina evoluzione del conflitto".

potuto incontrare se fosse rientrata nel suo paese di origine. Dunque, per tutti i richiedenti facenti parte di questa categoria (ucraini che richiedevano la protezione internazionale fino al febbraio 2022), veniva applicata una procedura accelerata di 15 giorni.⁴⁰

Dal febbraio 2022 il conflitto russo ucraino ha subito una svolta decisiva, in quando le armate russe hanno invaso su più fronti l'Ucraina. Il 22 febbraio 2022, Vladimir Putin ha dichiarato il riconoscimento quali Stati indipendenti delle regioni di Lugansk e Donetsk, già sotto il (parziale) controllo dei separatisti ucraini, supportati dalla Russia. Il 24 febbraio il presidente della Federazione russa ha lanciato un'operazione militare in Ucraina su vasta scala⁴¹. Progressivamente, l'attacco russo ha coinvolto anche la zona occidentale del Paese, coinvolgendo anche la città di residenza della richiedente: quindi, da questo momento la richiedente ha la possibilità di vedersi accettare la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

5. Le attività di archiviazione e creazione di un *database*

Nell'ultima fase di incontri presso la Sezione nona del Tribunale ordinario di Torino gli studenti si sono dedicati ad un'attività di archiviazione. La sezione nona, in collaborazione con il Politecnico di Torino, si sta dedicando ad un particolare progetto volto alla creazione di un *database* informatico per la raccolta, catalogazione e sistemazione delle precedenti pronunce in materia di protezione internazionale. Tale base-dati vorrebbe consentire ai giudici una ricerca più facile ed immediata di precedenti provvedimenti, che possono eventualmente guidare la loro decisione per casi con elementi coincidenti o simili, o, ancora, per poterli richiamare, se necessario, a sostegno della propria posizione per ciò che riguarda il riconoscimento di protezioni internazionali.

A tale fine sono state consegnate agli studenti delle recenti pronunce di alcuni giudici della sezione, già suddivise per Paese di origine del richiedente (ad esempio Bangladesh, Armenia, Burkina, Camerun e Cina). A seguito di un'attenta lettura dei fascicoli, gli studenti dovevano individuare alcuni elementi cardine della questione, catalogando i singoli casi all'interno di un file *Excel*. Tra gli elementi che è stato importante evidenziare e ricercare per ogni fascicolo si segnalano:

- Il numero di ruolo del fascicolo,

⁴⁰ Appunti presi durante l'incontro con la dottoressa Dotta.

⁴¹ Documento "Ucraina evoluzione del conflitto".

- Il sesso e l'età del richiedente, con particolare attenzione all'età di entrata in Italia,
- Lo stato di provenienza, la religione professata e, se esistente, l'etnia di appartenenza,
- Il *claim*, in particolare riconducendolo ad una macrocategoria (es. religione) ed una microcategoria che permettesse di identificare gli aspetti specifici del caso (es. la lotta tra sunniti e sciiti,
- Altri elementi, nel caso in cui vi fossero degli elementi ulteriori che avrebbero potuto sostenere ulteriormente il riconoscimento di una protezione (es. etnia discriminata).

IV. LE ATTIVITÀ PRESSO LA CANCELLERIA TUTELE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VAL D'AOSTA

1. Inquadramento generale

Le attività della clinica legale che ci hanno coinvolto si sono svolte presso il Tribunale per i minorenni di Torino, in particolare presso la Cancelleria Tutela. Si tratta di un ufficio presente nella sezione Civile del Tribunale che si occupa di adempiere le funzioni amministrative/burocratiche per il giudice tutelare, concernenti l'apertura, il monitoraggio e la chiusura dei fascicoli tutelari dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Con l'espressione "minore straniero non accompagnato", si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Nel nostro ordinamento, la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni - tra le quali ricordiamo gli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998)⁴², nonché il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999)⁴³; il regolamento 535/1999 concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, le cui competenze dal 2012 sono state trasferite alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il D. Lgs 142/2015⁴⁴ riguardante le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Nel nostro contesto esperienziale, ovvero la Cancelleria Tutela, i riferimenti normativi più pertinenti sono rinvenibili nel Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998)⁴⁵ e nella Legge

⁴² Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

⁴³ Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

⁴⁴ Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

⁴⁵ Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Zampa (L. 47/2017)⁴⁶, che istituisce inoltre il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati - SIM.⁴⁷

Nello specifico, la Legge Zampa, è uno strumento di fondamentale importanza per diversi motivi, tra i quali elenchiamo:

- assegnazione agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7);
- istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, presso il TM, di un elenco in modalità informatica di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11). Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

Inoltre, il successivo D. Lgs. n. 220/2017⁴⁸ ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice.

Queste innovazioni sono servite a promuovere e favorire gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

2. SIGMA (Sistema informativo Giustizia Minorile Automatizzato) e SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione)

Il SIGMA è un tipo di servizio telematico che consente a tutti, cittadini e avvocati, di attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Tribunale per i Minorenni, attraverso un semplice collegamento internet che consente l'accesso alla banca dati del

⁴⁶ Legge 7 Aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

⁴⁷ Il D.lgs. 142/2015 (art. 19, comma 5) attribuisce alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sull'intero territorio nazionale. Nell'ambito di tali competenze, l'articolo 9 della Legge 47/2017 ha istituito presso la Direzione Generale il Sistema Informativo dei Minori non accompagnati (SIM). Il SIM consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestire i dati relativi all'anagrafica dei MSNA, allo status e al loro collocamento.

⁴⁸ Decreto Legislativo 22 Dicembre 2017, n.220 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

software ministeriale SIGMA (Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzato) in uso presso gli uffici giudiziari per i Minorenni.

I dati sono trattati dal Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, in modo da garantire il diritto alla privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003. Sono pertanto visibili solo le iniziali delle parti (persona fisica o giuridica) ad esclusione dei minori. È possibile accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del Tribunale per i Minorenni.⁴⁹

SIGMA risponde in primis all'art. 9 della Legge Zampa, concernente il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

Il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale dopo il colloquio di cui all'articolo 19 -bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge. In questa cartella sociale vengono evidenziati i fattori che possono contribuire alla migliore soluzione di lungo periodo nel migliore interesse del minore straniero non accompagnato. Tale cartella viene inviata ai servizi sociali del comune in cui si trova e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni della zona. Il compito della registrazione dei dati anagrafici e sociali del minore straniero non accompagnato è proteggere i suoi superiori interesse e diritti, in particolare il diritto alla protezione.

Infatti, quando l'ufficio tutelare riceve la segnalazione della presenza di MSNA sul territorio dai servizi sociali, dalle forze di polizia, dal PM minorile o da altre istituzioni pubbliche, è tenuto a iscrivere il minore nel registro informatico (SIGMA), verificando se non sia già presente un procedimento di tutela a suo nome.

Altra funzione che viene gestita dal SIGMA è provvedere alla chiusura delle tutele qualora il minore si allontani, faccia rientro in patria (quest'opzione è stata adottata frequentemente con gli ucraini) oppure diventi maggiorenne. Quest'ultima ipotesi è condizionata dall'inesistenza di un procedimento di VG avente ad oggetto la determinazione dell'età anagrafica.

A livello legislativo, il riferimento normativo per la suddetta disamina è rinvenibile nei commi 3 e seguenti, art. 19-bis d.lgs. n. 142/15, riguardante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati.

Tale articolo prevede che soltanto quando sia stata garantita un'assistenza umanitaria immediata al minore straniero non accompagnato, le autorità di pubblica sicurezza - assistite da mediatori culturali – possano verificare l'identità dello stesso alla presenza del tutore o del

⁴⁹ Ministero della Giustizia. (n.d.). Giustizia.it. Retrieved March 10, 2023, from <https://minori.giustizia.it/>

tutore provvisorio, se già nominato. Qualora si dovesse poi riscontrare un dubbio riguardante l'età dichiarata dal minore - età che viene principalmente verificata attraverso un documento anagrafico, con l'assistenza delle autorità diplomatico-consolari - la Procura della Repubblica, presso il tribunale per i minorenni, può disporre esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età. La valutazione socio-sanitaria dell'età deve essere svolta in un ambiente appropriato con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, se necessario, in presenza di un mediatore culturale. Dovrebbero essere utilizzate modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

Per quanto concerne il secondo Sistema operativo, ovvero il SIAMM, dall'inizio del 2016 l'amministrazione della Giustizia si è dotata di un nuovo strumento per la liquidazione delle spese di Giustizia. Lo scopo delle procedure SIAMM è quello di informatizzare ed uniformare il sistema di liquidazione delle spese della Giustizia in tutta Italia. Tale strumento serve ad aprire una pratica amministrativa grazie alla quale verrà gestito l'intero flusso dell'istanza di liquidazione che l'Avvocato deposita al Giudice per ottenere i compensi relativi ai procedimenti in cui l'assistito è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.⁵⁰

Il registro delle spese di giustizia prevede che per ogni fascicolo di tutela iscritto a ruolo, vengano caricate le spese forfettarie per un importo pari a 27 €. Le spese rimangono solitamente a carico dell'Erario perché difficilmente vengono recuperate.

Le operazioni del registro SIAMM si snodano in pochi semplici step: dopo un controllo su un'eventuale procedura nel registro per i minori e gli interdetti, già aperta a carico del MSNA, si procede poi a compilare i campi obbligatori relativi al procedimento tutelare, il beneficiario e la tipologia di spesa. Al termine di questa operazione viene automaticamente generato un codice identificativo della spesa di giustizia (composto da un numero e dall'anno) che entrerà a far parte del fascicolo, anche cartaceo, del minore.

L'attività del registro delle spese di giustizia rientra nel Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) - D.P.R. 115 del 2002 art. 30.⁵¹

L'art. 30 T.U.S.G. (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile) afferma espressamente che la parte che per prima si costituisce in giudizio e che deposita il ricorso introduttivo - ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati - anticipa le indennità di trasferta e le spese di

⁵⁰ Ministero della Giustizia. (n.d.). Giustizia.it. Retrieved March 10, 2023, from <https://minori.giustizia.it/>

⁵¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27.

In difetto di una normativa specifica in tema di spese relative ai procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi dinanzi al tribunale dei minori dal P.M. - come pure alle tutele aperte dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 220 del 22 dicembre 2017 - gli uffici giudiziari non possono essere esonerati dall'annotare sul foglio delle notizie la prenotazione a debito dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

3. La tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati

a. Cenni generali

Quando un minore non accompagnato viene rintracciato sul territorio italiano, si attiva un percorso che coinvolge diverse istituzioni competenti per il luogo di ritrovamento. Dopo la fase di identificazione da parte della Questura e la tempestiva comunicazione al PM di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni (TM), i Servizi Sociali del Comune collaborano al fine di individuare e collocare il minore in un luogo sicuro. La Prefettura comunica i dati del MSNA agli Uffici del Ministero dell'Interno che dispongono il trasferimento del minore presso le strutture di prima accoglienza attive sul territorio, secondo la disponibilità esistente. La Procura della Repubblica presso il TM, al contempo, apre un fascicolo con contestuale richiesta di nomina del Tutore al Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali territoriali trasmettono la segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così da assicurare il censimento e il monitoraggio sul territorio dei minori non accompagnati.

Prima della l. 47/2017, i MSNA venivano generalmente affidati al tutore istituzionale - che poteva essere il Sindaco del comune dove il minore era stato accolto, l'Assessore o altri attori istituzionali. Il tutore istituzionale, tuttavia, a causa dell'elevato numero di minori che spesso era chiamato ad affiancare, non riusciva sempre a garantire un accompagnamento basato su un'approfondita conoscenza del minore stesso. Pertanto, la l. 47/2017 ha introdotto la figura del tutore volontario, chiamando i privati cittadini a ricoprire tale ruolo in modo più diretto ed efficace (anche grazie al numero massimo di minorenni che un tutore volontario può seguire pari a tre).

L'art. 11 (Elenco dei tutori volontari) della legge 47/2017 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sia istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari, a cui possono essere iscritti i privati cittadini - selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

per l'infanzia e l'adolescenza – che sono disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. Per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari, sono stati stabiliti protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in cui il garante non è stato nominato, l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - con l'aiuto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università - svolge temporaneamente tali funzioni.

In seguito alla modifica introdotta a tale articolo, dal decreto legislativo 220/2017, il tutore volontario di MSNA è nominato dal Tribunale per i Minorenni territorialmente competente e può assumere *“la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”*. Per candidarsi a divenire tutore volontario bisogna: aver compiuto 25 anni, avere un'adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, se stranieri (oltre a un permesso di soggiorno se non cittadini UE); godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. Inoltre, non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall' art. 350 c.c. Tra i requisiti per accedere alla selezione, non è specificamente richiesto il possesso di particolari titoli di studio o esperienze personali o formative nel settore.⁵²

Si diventa tutore volontario di MSNA partecipando al bando di formazione e selezione per tutori volontari, promosso dal Garante della propria regione o provincia autonoma. Una volta portato a termine con successo l'intero ciclo di formazione (frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ogni modulo formativo) e aver confermato, in sede di colloquio finale, la propria disponibilità ad assumere la funzione, nonché la preferenza territoriale, si autorizza contestualmente il Garante a comunicare il proprio nominativo ed i propri dati di riferimento al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.⁵³

Il tutore volontario opera nel rispetto del principio del superiore interesse del minore⁵⁴, in particolare: svolge il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la

⁵² La tutela volontaria nel percorso di accoglienza | Tutore Volontario. (n.d.). <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/la-tutela-volontaria-nel-percorso-di-accoglienza>

⁵³ Come ci si candida a tutore volontario | Tutore Volontario. (n.d.). <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/come-ci-si-candida-tutore-volontario>

⁵⁴ L'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) sancisce il principio del superiore interesse del minore, ovvero dispone che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere una considerazione preminente. Parimenti, l'art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiara che in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

responsabilità genitoriale; persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione; promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età; vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del MSNA; vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del MSNA ed amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

b. Prima accoglienza e accertamento dell'età anagrafica

L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati è disciplinato dall'art. 19-bis d.lgs. n. 142/15⁵⁵ (introdotto dall'art. 5 della legge n. 47/2017⁵⁶ "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"), dall' art. 4 d.lgs. n. 24/14⁵⁷, dal d.p.c.m. n.234/16⁵⁸ (con riferimento ai minori vittime di tratta), dall'art. 19 d.lgs. n.25/08⁵⁹ (per ciò che concerne i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale) e dall'art. 8 d.p.r. n.448/88⁶⁰ (nell'ambito dei procedimenti penali). Disposizioni più dettagliate in merito a procedure e metodi per l'accertamento dell'età sono stabilite dal d.p.c.m. n. 234/16.⁶¹

L'età dichiarata è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiararsi di non volersi avvalere di tale intervento per timore di subire persecuzione (D.lgs. 142/2015 art. 19 bis c. 3).

Il d.p.c.m. 234/16 stabilisce che sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia.

⁵⁵ D.Lgs.42/2015, cit.

⁵⁶ L.n. 47 del 2017, cit.

⁵⁷ Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n.24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".

⁵⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Novembre 2016, n.234 "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24".

⁵⁹ Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

⁶⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1998, n.448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

⁶¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Novembre 2016 "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24".

Pertanto, il procedimento di accertamento dell'età deve essere avviato solo in mancanza di documenti d'identità oppure nel caso risultano non autentici o palesemente inaffidabili.

Il presunto minore è informato - con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione - del fatto che la sua età possa essere determinata mediante l'ausilio di esami sociosanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi agli stessi. Tali informazioni devono inoltre essere fornite alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. Gli esami sociosanitari devono svolgersi in un ambiente idoneo e prevedono un approccio multidisciplinare, a invasività progressiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale. Dapprima si effettua l'intervista sociale, la valutazione psicologica e, solo nei casi in cui permanga un'incertezza, la valutazione pediatrica, l'audiologia e la valutazione psicologica o neuropsichiatrica. Quest'ultime devono essere condotte nelle modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato, non si procede ad accertamenti successivi (Art. 19 bis co. 4 d.lgs. 142/15).

Per identificare correttamente un MSNA e avviare le procedure per l'apertura della tutela a suo nome, è inoltre necessario che le autorità di pubblica sicurezza procedano al fotosegnalamento del minore e al rilevamento delle sue impronte digitali. Tali procedure sono svolte presso la Questura - o eventualmente presso il Commissariato - competente nel domicilio del minore, ovvero presso il domicilio del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza che lo ospita, sempre dopo aver garantito al MSNA un'immediata e tempestiva assistenza umanitaria. Per poter eseguire ciò, si necessita la presenza del tutore oppure, nei casi in cui quest'ultimo non fosse già stato nominato, di un esercente i poteri tutelari in via provvisoria (Art. 343 c.c.).

c. Sul ricongiungimento invertito

L'art. 31 del TUI riconosce *“al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo viene permesso nel caso ci siano le disposizioni o requisiti di legge in materia d'ingresso e soggiorno per gli stranieri”*. Il ricongiungimento invertito è stato introdotto con la legge 40/1998 (art. 29), e solo successivamente trasposto nel TUI.

Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare

l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni in materia. Questa autorizzazione può essere revocata nel momento in cui vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

Questo tipo di procedimento avviene in due fasi distinte: una giudiziale e una amministrativa. Nella fase giudiziale si propone un ricorso da parte di entrambi o di un solo genitore del minore straniero, ricorso con il quale si presentano quelli che sono i gravi motivi per i quali si sta facendo richiesta di autorizzazione. A quel punto il Tribunale per i minorenni fissa una data di convocazione davanti al relatore designato, il quale interroga i genitori e fa poi rapporto delle sue conclusioni al Collegio.

La fase amministrativa è definita "eventuale" perché è subordinata all'emanazione di un decreto di accoglimento. Questo perché il procedimento viene emanato o con decreto di autorizzazione, e quindi il rilascio di un permesso di soggiorno conforme alle necessità del caso, oppure con decreto di rigetto - dopo il quale si può ricorrere alla Corte d'Appello per i minorenni.⁶²

L'interpretazione dell'art. 31 si è evoluta negli anni. Infatti, già nel 2006⁶³, veniva abbandonata la "*lettura dei gravi motivi in ottica strettamente sanitaria*" e dal 2007⁶⁴ i gravi motivi devono presentare il carattere di "*eccezionalità e gravità nonché di temporaneità*". Dal 2010⁶⁵ il requisito dell'eccezionalità configura una restrizione ingiustificata e viene data una maggiore specificità al concetto di "*danno grave*" - inteso quindi come qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave in relazione all'età e condizioni di salute. Inoltre, non è sufficiente accertare l'esistenza di un legame meramente biologico, perché è necessario che sussista un rapporto effettivo. Allo stesso tempo, però, un rapporto effettivo senza un legame di parentela biologico non è sufficiente all'accettazione della richiesta di autorizzazione.

Per quanto concerne il permesso temporaneo, nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito il rilascio di un permesso di soggiorno che non impedisce ai beneficiari di svolgere attività lavorative, definito "permesso per assistenza di minore". Tuttavia, pur permettendo di lavorare, tale permesso non è convertibile in "permesso per motivi di lavoro", nemmeno una

⁶² Garelli, E. (n.d.). Art.31 - Il ricongiungimento invertito. [prezi.com. https://prezi.com/qg8riqapnura/art31-il-ricongiungimento-invertito/?frame=d06c844d464bfa560bff48b421550e0610568e87](https://prezi.com/qg8riqapnura/art31-il-ricongiungimento-invertito/?frame=d06c844d464bfa560bff48b421550e0610568e87)

⁶³ Sent. C. Cass., 11 Gennaio 2006, n.396, in <http://www.italgiure.giustizia.it/>

⁶⁴ Cassazione civile, sez. I, sentenza 15/01/2007 n° 747.

⁶⁵ Sent. C. Cass., SS.UU., 25 Ottobre 2010, n. 21799 in <http://www.italgiure.giustizia.it/>

volta cessati i motivi che hanno consentito il suo rilascio - se non in caso di motivi familiari per coesione familiare.

Il permesso è rinnovabile fino al periodo definito dal decreto, ed è in ogni caso possibile presentare un'altra domanda al Tribunale per i minorenni.

Grazie alla ricerca e allo studio incrociato dei dati abbiamo potuto redigere la seguente statistica:

| Anno | VG totali | VG per art. 31 | % |
|-------------|------------------|-----------------------|----------|
| 2021 | 2248 | 501 | 21 |
| 2022 | 2663 | 474 | 18 |
| 2023 | in corso | 428 | in corso |

A fronte di tali dati, è stato poi rilevato che il 5% delle richieste sono avanzate per motivi di salute (del minore o del genitore), mentre il 10% è per rinnovo.

Per quanto concerne i paesi d'origine dei richiedenti, è possibile proporre soltanto una stima indicativa che vede come capofila Niger, Marocco e Perù.

Abbiamo avuto modo di consultare ed analizzare diversi fascicoli in merito alle richieste di ricongiungimento invertito. Da questo studio sono emerse delle casistiche di rilievo, soprattutto in merito alle motivazioni della richiesta e alle cause ostative per il suo accoglimento.

Una delle richieste di ricongiungimento invertito, della quale abbiamo consultato il fascicolo, è stata rigettata sulla base dei precedenti penali del ricorrente. Questo perché è prassi del Tribunale preoccuparsi di consultare il casellario giudiziale al fine di verificare sia che non vi siano precedenti che vano a pregiudicare l'ottenimento della richiesta, sia per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Un altro possibile motivo di rigetto è la mancanza di un legame di sangue tra il minore in questione e il richiedente. In particolare, abbiamo analizzato un caso che riguardava la richiesta di ricongiungimento invertito per il compagno della madre del minore - quindi non il padre biologico. Tale fascicolo si concludeva con il rigetto della domanda proprio per la mancanza di questo requisito fondamentale, nonostante vi fossero prove concrete del forte legame affettivo che lega il minore a questa persona.

D'altro canto, è opportuno ricordare che le richieste di ricongiungimento invertito vengono quasi sempre accettate quando il minore è affetto da gravi problemi di salute. Nello specifico, abbiamo analizzato il fascicolo di una madre con un figlio affetto da una grave patologia cardiaca, la quale risulta incurabile nel suo paese d'origine. Anche in questo caso la richiesta è stata accettata. Si riscontra una maggiore probabilità di accoglimento della domanda nei casi in cui sussiste una necessità di cure mediche in Italia, che non sarebbero altrimenti possibili nel proprio paese d'origine. Negli ultimi anni, in tali circostanze, al familiare richiedente è anche consentito lavorare.

Altri due fascicoli simili, ugualmente interessanti riguardano uno il caso del genitore di un minore affetto da una grave disabilità fisica che vive in Italia da molti anni ed è ben inserito e radicato (escludendo quindi la possibilità di un rimpatrio con il genitore); e l'altro caso di una madre sola con due figli di cui uno affetto da una grave disabilità intellettiva. In entrambe le situazioni la richiesta di ricongiungimento invertito è stata accettata.

In conclusione, al fine di riassumere quanto emerso fornendo un quadro esaustivo, elenchiamo di seguito le ragioni per le quali può essere avanzata una richiesta di ricongiungimento invertito:

1. mancanza dell'altro genitore ordinaria o sopravvenuta, con conseguente disagio psicologico del minore privato (più frequentemente) della figura paterna, ovvero (sia pure più raramente) di quella materna, sia dalla nascita, sia nel corso del tempo, con comprensibile vissuto anche abbandonicò;
2. limiti e/o disagi cognitivi ed affettivi-relazionali del minore, che ne comportino una documentata presa in carico da parte del servizio di Neuro Psichiatria Infantile (N.P.I.);
3. vicende altamente traumatiche variamente incidenti sulle figure genitoriali o di riferimento, tali tuttavia da ripercuotersi sull'intero nucleo, compresa la prole minore;
4. gravidanza della madre, ovvero tenerissima età dell'ultimogenito, per entrambi i genitori anche oltre il termine di sei mesi [art.19 co.2 lett. d) T.U.I.];
5. presenza di altri congiunti in Italia che costituiscono per il minore significative figure di riferimento;
6. possibilità concreta di regolarizzazione del ricorrente in tempi medio-brevi, di guisa che il rigetto del ricorso esporrebbe il minore alla perdita del genitore ovvero ad un mutamento drastico di vita verosimilmente evitabile.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI

- *Come ci si candida a tutore volontario | Tutore Volontario.* (n.d.). <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/come-ci-si-candida-tutore-volontario>
- Convenzione di Ginevra, 28 luglio 1951.
- CUSUMANO, VILLA, *“From “Angels” to “Vice Smugglers”: the Criminalisation of Sea Rescue NGOs in Italy”*, European Journal of Criminal Policy Research, Vol. 27, Pp. 23-40, 2020, in: <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09464-1>
- D. interministeriale 17 marzo 2023 n. 23A01952, *Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sq>, (ultima visita 23/05/2023).
- D. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sq>, (ultima visita 23/05/2023).
- D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sq>, (ultima visita 23/05/2023).
- D. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE Recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/02/16/008G0044/sq>, (ultima visita 23/05/2023).
- D.i.m., 17 marzo 2023, n. 72, *aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale*, in: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/25/23A01952/sq>
- D.l. 10 marzo 2023, n. 20, *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*, in

<https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2023/03/10/20/ORIGINAL>.

- D.l. 10 marzo 2023, n° 20, *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*, in: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/10/23G00030/sq>
- D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*
- D.l. 19 novembre 2007 n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*.
- D.lgs. 18 agosto 2015, n°142
- D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, in: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sq>
- D.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21, *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale*.
- Direttiva 2004/38/CE, Del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, *Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:PDF> (ultima visita 23/05/2023).
- Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
- Documento *“Ucraina evoluzione del conflitto”*.

- GARELLI, E. (N.D.). *Art.31 - Il ricongiungimento invertito*. prezi.com. <https://prezi.com/qg8riqapnura/art31-il-ricongiungimento-invertito/?frame=d06c844d464bfa560bff48b421550e0610568e87>
- internazionale (rifusione).
- L. 18 dicembre 2020, n. 173, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*.
- *La tutela volontaria nel percorso di accoglienza | Tutore Volontario*. (n.d.). <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/la-tutela-volontaria-nel-percorso-di-accoglienza>
- M. ACIERNO (ET AL.), *Immigrazione, Asilo e Cittadinanza*, P. M. della Rocca (a cura di), Rimini, Maggioli Editore, 2021.
- M. EPISCOPO, *Rifugiati: il principio di non refoulement*, in Altalex, 12 dicembre 2019, <https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/12/rifugiati-principio-di-non-refoulement>, (ultima visita 23/05/2023).
- *Ministero della Giustizia*. (n.d.). Giustizia.it. Retrieved March 10, 2023, from <https://minori.giustizia.it/>
- Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.
- Sent. C. Cass., sez. II civile, 28 aprile 2022, n. 13271, <https://www.leggiditaliaprofessionale.it/>, (ultima visita 02/06/2023).
- Sent. C. Cass., sez. I civile, 15 maggio 2019, n. 13088.

- Sent. C. Cass., sez. I civile, 15 maggio 2019, n. 13088.
- Sent. C. Cass., sez. I civile, 17 dicembre 1999, n. 907.
- Sent. C. Cass., sez. I civile, 19 novembre 2019, n. 30031.
- Sent. C. Cass., sez. I civile, 28.02.2020, n. 8230, in <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-8230-del-28-04-2020>.
- Sent. C. Cass., sez. VI civile., 31 maggio 2018, n. 13858.
- Sent. corte di Cass., sez. I civ., 7 ottobre 2020, n. 21584
- Sent. Corte di Cass., sez. III civile, 13 aprile 2018, n. 9178
- Sent. corte di Cass., SS.UU., 17 novembre 2008, n. 27310
- Sent. Corte di cassazione penale, sez. I, 30 novembre 2022, n. 45473, <https://www.leggiditaliaprofessionale.it/>, (ultima visita 02/06/2023).
- Sent. corte di giustizia 2211/2012 nella causa C-277/2011, paragrafo 66
- Sent. Corte giustizia europea, Grande sezione, 17 febbraio 2009, *Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Prova*, in <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3902779>.
- Sent. Corte giustizia europea., sez. IV, 30 gennaio 2014, *Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Nozione di “conflitto armato interno” –*

Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario – Criteri di valutazione, in <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3901694>.

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 2007.
- UNHCR, "*Amicus curiae of the UNHCR on the interpretation and application of 'sur place' claims*", 14 Febbraio 2017.
- UNHCR, "Linee guida in materia di protezione internazionale No. 12: domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza", para. 71-73, 2 dicembre 2016.